

Condizioni generali di acquisto della Greiner Bio-One Italia S.r.l.

Valido a partire da 01.12.2024

1. Introduzione

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ("CGA") si applicano esclusivamente ai rapporti commerciali tra il Contraente e Greiner Bio-One Italia S.r.l. (singolarmente denominata "GBO") relativi all'acquisto di beni mobili ("Beni") e/o lavori e/o servizi ("Lavori"), di seguito entrambi denominati "Forniture", da parte di GBO, indipendentemente dal fatto che il Contraente stesso esegua o meno le relative prestazioni o le acquisti da fornitori. Eventuali termini e condizioni di vendita del Fornitore e/o accordi in deroga all'ordine si applicheranno solo se e nella misura in cui GBO li riconoscerà per iscritto. La forma scritta richiesta ai sensi delle presenti CGA potrà essere adempiuta anche tramite e-mail o fax.
- 1.2 Le presenti CGA sono valide anche per i negozi giuridici stipulati in futuro tra il Contraente e GBO. Eventuali disposizioni (modifiche, integrazioni) che derogano in via eccezionale alle presenti CGA sono valide solo per il negozio giuridico in questione, per il quale tali disposizioni sono state confermate per iscritto da GBO.
- 1.3 Il Contraente prende atto che i dati che lo riguardano contenuti nell'ordine di acquisto saranno oggetto di trattamento automatizzato da parte di GBO per finalità contabili e per la documentazione del fornitore. Il trattamento dei dati, in particolare la trasmissione a terzi, è consentito nella misura in cui è necessario per l'adempimento del contratto, per il rispetto dei requisiti di legge (incluso, se del caso, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679) e per le finalità delle operazioni bancarie e di pagamento.
- 1.4 Il Contraente accetta unilateralmente e irrevocabilmente la futura modifica delle presenti CGA.

2. Offerta e invio di ordini

- 2.1 Le offerte del Fornitore devono essere complete e conclusive e descrivere i Prodotti forniti, le quantità e il prezzo. Le offerte del Fornitore rappresentano un invito a GBO a effettuare un ordine e non sono vincolanti per GBO. I preventivi, le stime dei costi, i piani, i certificati di collaudo per le attrezzature tecniche e tutti gli altri documenti del Fornitore sono inoltre vincolanti e non saranno remunerati, se non diversamente concordato espressamente per iscritto.
- 2.2 I prezzi relativi alle Forniture addebitati a peso si baseranno sul peso netto, esclusi i materiali di imballaggio (ad esempio, gabbie per pallet, pallet, maniche per imballaggio, ecc.)
- 2.3 Se la conferma di un ordine da parte del Fornitore si discosta dal contenuto dell'ordine, deve essere fatto espresso riferimento a tale circostanza e deve essere ottenuto il consenso scritto di GBO, altrimenti la conferma non è vincolante.
- 2.4 Su tutti i documenti indirizzati a GBO, in particolare le conferme d'ordine, le bolle di spedizione, le bolle di consegna e le fatture, il Contraente dovrà indicare il numero d'ordine, la data dell'ordine, il numero dell'articolo e tutti i dati che GBO utilizza per identificare dettagliatamente il suo ordine. Per quanto riguarda gli ordini di fornitura, il Contraente dovrà inoltre aggiungere un riferimento ai dati relativi agli ordini di fornitura in questione.
- 2.5 Il Contraente si impegna a fornire il documento di trasporto contestualmente alla spedizione della merce.

3. Prezzi, termini di pagamento e fatturazione

- 3.1 I prezzi indicati nell'ordine e concordati con il Contraente sono prezzi fissi. Qualsiasi modifica dei prezzi durante il periodo di consegna concordato sarà nulla, anche in caso di ordini in bianco. GBO non riconosce ed esclude espressamente qualsiasi clausola di aumento dei prezzi, salvo diversamente concordato per iscritto.
- 3.2 I prezzi non comprendono l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge o altre imposte (sulle transazioni), dazi doganali, tasse o altri oneri di qualsiasi tipo. Modifiche della legislazione fiscale o altri cambiamenti di circostanze non daranno diritto all'imposizione di un aumento retroattivo dei prezzi. Le fatture dovranno essere emesse in conformità alle disposizioni di legge rispettivamente applicabili in materia di imposta sul valore aggiunto. Le copie delle fatture devono essere contrassegnate come duplicati.
- 3.3 Se il compenso è soggetto a ritenuta d'acconto, si applica quanto segue: GBO ha il diritto di trattenere la ritenuta d'acconto all'aliquota legale sul compenso e di versarla all'ufficio delle imposte competente a nome e per conto del Fornitore. Se il Fornitore è in grado di dimostrare a GBO, in tempo utile prima del pagamento, di soddisfare i requisiti per la riduzione o l'esenzione fiscale in conformità all'accordo sulla doppia imposizione applicabile, presentando tutti i documenti richiesti, la ritenuta alla fonte specificata nell'accordo sulla doppia imposizione applicabile non sarà trattenuta.
- 3.4 Il riferimento IVA di Greiner Bio-One Italia S.r.l. è IT09508180966. Il Fornitore è responsabile della corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di imposta sul valore aggiunto relative a una determinata operazione di fornitura, nonché di eventuali pagamenti retroattivi dell'imposta sul valore aggiunto che dovessero emergere nel corso di verifiche fiscali a causa di informazioni errate fornite dal Fornitore.
- 3.5 Se la fatturazione del lavoro viene concordata sulla base di tariffe orarie o giornaliere, i tempi di viaggio e di attesa, così come le spese di viaggio, non saranno remunerati.
- 3.6 Le fatture saranno emesse dopo l'esecuzione completa del lavoro.
- 3.7 I pagamenti si effettuano solo ed esclusivamente tramite bonifico SEPA.
- 3.8 Se non diversamente concordato per iscritto, i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni netti dal ricevimento della fattura, ma non prima del ricevimento della consegna o dell'accettazione formale dei Prodotti, se applicabile, a seconda di quale dei due eventi si verifichi successivamente. La data di pagamento sarà considerata la data di emissione delle istruzioni di pagamento da parte di GBO. GBO può effettuare il pagamento mediante compensazione con le controprese di GBO, che saranno comunicate al Fornitore per iscritto entro il suddetto termine di pagamento.
- 3.9 Il Contraente non è autorizzato a compensare le pretese del Contraente con le pretese di GBO, a meno che GBO non acconsenta per iscritto o il Contraente non abbia ottenuto una sentenza giudiziaria non impugnabile in tal senso. Il Fornitore non potrà cedere a terzi le pretese e i diritti derivanti dal presente Contratto d'appalto senza il previo consenso scritto di GBO. Qualsiasi cessione di diritti senza il previo consenso scritto di GBO sarà nulla.
- 3.10 Il Contraente deve indicare un conto bancario sul quale effettuare tutti i pagamenti previsti dall'ordine con effetto liberatorio.

3.11 Il Contraente non è autorizzato a creare alcun diritto di garanzia sulla Merce venduta a GBO senza il previo consenso scritto di GBO.

4. Consegna

4.1 I termini di consegna e di esecuzione concordati sono vincolanti. Il termine di consegna o di esecuzione decorre dalla data dell'ordine. Se non viene concordato alcun termine, la consegna/esecuzione dovrà essere effettuata immediatamente.

4.2 Se si prevede un ritardo nella consegna della Merce o nell'esecuzione del Lavoro, il Contraente dovrà informare immediatamente GBO per iscritto, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo. I rimedi di cui alla sezione 14 si applicheranno di conseguenza.

4.3 La consegna o l'esecuzione prima del termine concordato, o la consegna parziale, è consentita solo previo consenso scritto di GBO. In ogni caso, da tale consegna o esecuzione non può derivare alcuno svantaggio; in particolare, il termine di pagamento e di sconto ai sensi dell'art. 3.7 non decorre prima del termine originariamente concordato.

4.4 GBO si riserva il diritto di posticipare il termine di consegna o di esecuzione, ma ne informerà il Contraente per iscritto almeno 3 (tre) settimane prima della data di consegna o di esecuzione concordata.

4.5 La consegna deve essere effettuata a spese e rischio del Contraente. Se non diversamente concordato per iscritto, il Contraente consegnerà la Merce secondo le clausole Incoterms DDP (non UE) / DAP (UE) Incoterms 2020 alla destinazione designata da GBO. Ciò si applica senza limitazioni anche alle sostanze pericolose ai sensi della rispettiva legge applicabile sul trasporto di sostanze pericolose. GBO non accetta spedizioni in contrassegno (cash on delivery). Le spedizioni dovranno essere accompagnate da una bolla di consegna indicante l'ordine e il/i numero/i di articolo/i e, se del caso, da una copia del/i disegno/i allegato/i all'ordine.

4.6 La Consegna dovrà essere consegnata a personale autorizzato da GBO a destinazione. L'accettazione della Fornitura avverrà solo per quanto riguarda i difetti visibili all'arrivo a destinazione; in termini di quantità e qualità, invece, l'accettazione avverrà solo al momento della lavorazione/utilizzo della Fornitura. Il personale incaricato da GBO non è di norma autorizzato a confermare, al momento dell'accettazione, che la Fornitura è priva di difetti quantitativi e/o qualitativi. Tuttavia, se il personale conferma di aver accettato la Fornitura in ordine, tale dichiarazione non si estende in ogni caso anche alla conferma che la Fornitura è priva di difetti di quantità e/o qualità.

4.7 Il Contraente deve mantenere tutte le polizze assicurative necessarie e ragionevoli al fine di coprire la sua potenziale responsabilità ai sensi di qualsiasi contratto con GBO. In particolare, il Contraente deve assicurare adeguatamente la Fornitura a proprie spese contro danni di qualsiasi tipo; il Contraente dovrà fornire a GBO la prova dell'esistenza di tali polizze assicurative su richiesta e, al verificarsi di un evento assicurato, cedere a GBO, su richiesta, i crediti derivanti da tali polizze. Se, su richiesta, il Contraente non fornisce immediatamente la prova di tali polizze assicurative, GBO avrà il diritto di ottenere tali polizze assicurative a spese del Contraente dopo che quest'ultimo non avrà rimediato a tale inadempienza entro 30 (trenta) giorni.

4.8 Il Contraente dovrà garantire che la Fornitura sia conforme a tutte le leggi, le disposizioni, le ordinanze, le direttive e le specifiche in vigore e che sia conforme agli standard di mercato abituali. Tutti i Prodotti soggetti a

particolari normative sui prodotti devono essere registrati, classificati, imballati ed etichettati. Su richiesta, il Contraente è tenuto a fornire la registrazione e/o il certificato a GBO.

4.9 Il Contraente è consapevole del fatto che alcuni territori, entità giuridiche e/o persone fisiche sono soggetti a sanzioni e/o embarghi in base a diversi ordinamenti giuridici (ad esempio, in base al diritto statunitense, al diritto comunitario, al diritto nazionale). Per quanto riguarda l'esecuzione del presente Contratto, il Contraente è tenuto a (i) condurre una sufficiente due diligence sui propri partner commerciali e a monitorarli attentamente in ogni momento e (ii) garantire, attraverso standard adeguati, di non rifornirsi di prodotti da entità giuridiche, persone fisiche e/o territori soggetti a sanzioni e/o embarghi effettivi o (iii) violare in altro modo eventuali sanzioni e/o embarghi effettivi. Il Contraente garantisce inoltre che osserverà tutte le norme sull'esportazione applicabili in relazione a una spedizione e, in particolare, che otterrà tutte le licenze di esportazione richieste di propria iniziativa e a proprie spese.

5. Conformità dei materiali

5.1 In relazione a tutti i Prodotti (sostanze, miscele e articoli) forniti a GBO, il Fornitore dovrà rispettare pienamente, correttamente e debitamente i rispettivi requisiti pertinenti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Tenendo conto dell'uso previsto da GBO, ciò vale in particolare per la registrazione delle sostanze in quanto tali, in miscele e in articoli, per le informazioni ai sensi degli articoli 31 e seguenti. REACH e al rispetto dei relativi requisiti e restrizioni di autorizzazione.

5.2 Se i Prodotti da consegnare che sono articoli come definiti nel Regolamento REACH non contengono sostanze estremamente problematiche (SVHC) ai sensi dell'articolo 59 in combinato disposto con l'articolo 57 REACH in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, il Fornitore dovrà fornire anche tale dichiarazione (la cosiddetta dichiarazione negativa). Tale dichiarazione deve indicare se l'articolo non contiene alcuna SVHC o se ne contiene, ma non oltre la soglia dello 0,1% in peso. In quest'ultimo caso, le SVHC devono essere specificate. L'articolo 33 del regolamento REACH rimane inalterato. Su richiesta, il Fornitore dovrà comunque comunicare a GBO l'esatta concentrazione e localizzazione delle SVHC contenute. Le informazioni di cui alla presente disposizione costituiscono parte integrante della Fornitura.

5.3 Inoltre, il Fornitore dovrà aggiornare qualsiasi dichiarazione del Fornitore già presentata ai sensi dell'Articolo 33 REACH o in conformità alla clausola 5.2. di cui sopra in caso di modifica dell'elenco SVHC per tutte le consegne fino a 12 mesi prima della modifica, a condizione che la consegna dei beni continui anche dopo la modifica dell'elenco SVHC.

5.4 Non appena ne viene a conoscenza, ma non oltre 1 mese prima della data di consegna dei Prodotti da consegnare che sono articoli come definiti nel Regolamento REACH, il Fornitore fornirà le informazioni necessarie per la presentazione di una notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE all'indirizzo chemicalmanagement@gbo.com; se il Fornitore stesso è soggetto all'obbligo di notifica per i prodotti, dovrà in ogni caso fornire a GBO il relativo numero SCIP. Le informazioni di cui alla presente disposizione costituiscono parte integrante della Fornitura.

- 5.5 Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti di legge pertinenti relativi al Fornitore e ai Prodotti forniti, stabiliti dal Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele prima di immetterli sul mercato.
- 5.6 Inoltre, il Fornitore dovrà garantire, tenendo conto del rispettivo uso previsto da GBO, che i prodotti forniti a GBO siano anche conformi ad altre restrizioni applicabili alle sostanze, in particolare ai requisiti del Regolamento (UE) n. 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP) e della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS). Eventuali deroghe alla presente clausola 5.6, in particolare l'applicazione di esenzioni, dovranno essere rese note a GBO prima della rispettiva consegna presentando una giustificazione per l'applicazione di un'esenzione e dovranno essere concordate con GBO.
- 5.7 Qualora il Fornitore non abbia adempiuto ai suddetti obblighi, causando a GBO spese di qualsiasi tipo, il Fornitore terrà GBO indenne da tutti i costi in tale contesto.

6. Packaging and shipping

- 6.1 Il Contraente dovrà imballare, etichettare e spedire la Fornitura ordinata in modo adeguato e a proprie spese e rischio, indipendentemente dai termini di consegna concordati; ciò vale anche, senza limitazioni, per le sostanze pericolose. Qualora GBO si assuma eccezionalmente i costi di imballaggio, in base a un accordo scritto, tali costi saranno calcolati e indicati separatamente nella fattura; anche in questo caso, il Contraente si assume il rischio delle conseguenze di un imballaggio o di un'etichettatura difettosi o inadeguati. In caso di reclamo da parte di terzi nei confronti di GBO a causa di un imballaggio, di un'etichettatura e/o di una spedizione difettosi o inadeguati dei Prodotti, il Contraente si impegna a tenere completamente indenne GBO, i suoi funzionari, amministratori, azionisti e rappresentanti da qualsiasi danno, comprese le ragionevoli spese legali.
- 6.2 Il Contraente sarà responsabile di tutti i danni causati da un imballaggio difettoso. Le merci danneggiate durante il trasporto devono essere restituite al Contraente a proprie spese, il quale è responsabile della liquidazione del danno con il vettore o lo spedizioniere, se applicabile.
- 6.3 GBO si riserva il diritto di restituire al Contraente l'imballaggio, il cui valore sarà accreditato a GBO se la restituzione è gratuita per il Contraente.
- 6.4 In caso di "rifiuti speciali/pericolosi", il Contraente dovrà smaltire tutti i Prodotti speciali/pericolosi o piuttosto i residui di tali Prodotti o ritirarli per lo smaltimento a proprio rischio e spese. Se il Contraente non rispetta tale obbligo, GBO avrà il diritto di organizzare lo smaltimento da parte di terzi a rischio e a spese del Contraente.
- 6.5 In caso di spedizione con europallet, il Fornitore utilizzerà i propri europallet sostituibili, che dovranno essere pari al nuovo e che verranno sostituiti al momento della consegna a GBO.
- 6.6 Se il legno viene utilizzato per l'imballaggio, deve essere conforme alle disposizioni fitosanitarie dell'UE applicabili. Si applicano gli standard IPPC / ISPM15.

7. Accettazione formale dell'opera

- 7.1 L'accettazione formale dell'opera avverrà dopo il completamento della rispettiva opera mediante la controfirma di GBO su un verbale di accettazione. Nel caso in cui l'opera non possa più essere ispezionata in quanto l'ordine è soggetto a ulteriori lavorazioni, il Contraente dovrà richiedere a GBO di ispezionare l'opera

per iscritto. Non vi sarà alcuna accettazione formale implicita in seguito a silenzio, pagamento o utilizzo.

- 7.2 Qualora sia richiesta un'accettazione formale da parte delle autorità governative, in particolare da parte di esperti riconosciuti o agenzie ufficiali, il Contraente dovrà provvedere a proprie spese prima dell'accettazione formale dell'opera da parte di GBO, a meno che tale prestazione non sia esplicitamente esclusa dall'ambito della prestazione. La certificazione ufficiale da parte di un'autorità emittente che i Prodotti soggetti a ispezione ufficiale sono privi di difetti e l'eventuale accettazione formale da parte delle autorità governative dovranno essere trasmesse a GBO in tempo utile prima dell'accettazione formale del Lavoro da parte di GBO.

8. Garanzia di qualità

- 8.1 Al fine di garantire la conformità con la qualità concordata, il Contraente si impegna a condurre tutte le misure di controllo della qualità in conformità con le specifiche concordate. Il Contraente dovrebbe essere certificato almeno secondo la norma ISO 9001 o un altro sistema di gestione della qualità comparabile. Il Contraente si impegna ad attuare misure e pratiche continue per il miglioramento della qualità che siano conformi a tali norme e pratiche o a norme e pratiche simili e a gestire un programma di garanzia della qualità che serva a identificare, correggere e prevenire i difetti. Al fine di garantire la qualità, il Contraente avrà, tra l'altro, l'obbligo di: (i) condurre regolarmente ispezioni e test; (ii) condurre tutte le misure di controllo della qualità in conformità alle specifiche e, in assenza di specifiche, applicare gli standard industriali abituali e la legge applicabile; e (iii) tenere registri dettagliati delle ispezioni, della documentazione e di altri dati relativi al processo di produzione e alle procedure di controllo della qualità e agli standard di qualità prevalenti in relazione alla Fornitura e metterli a disposizione di GBO su richiesta.
- 8.2 GBO ha il diritto di ispezionare il sistema di gestione della qualità del Contraente durante il normale orario di lavoro presso la sede del Contraente, a condizione che GBO fornisca al Contraente un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi; in nessun caso il Contraente può utilizzare l'ispezione per ritardare o impedire la consegna dei Prodotti. Il Contraente dovrà conservare e fornire a GBO, su richiesta, registri dettagliati delle ispezioni, documenti e altri dati relativi agli attuali processi di produzione, alle procedure di controllo della qualità e agli standard qualitativi del Contraente.
- 8.3 Il Contraente obbliga i propri subfornitori a garantire il rispetto delle stesse misure di garanzia della qualità e concede a GBO i diritti di ispezione di cui alla clausola 8.2 su richiesta di GBO.

9. Registri e verifiche

In linea con i principi e le pratiche contabili generalmente riconosciute, il Contraente dovrà tenere una precisa documentazione relativa a tutte le questioni riguardanti i suoi obblighi contrattuali. Il Contraente dovrà conservare tali registrazioni per almeno 10 (dieci) anni dalla data dell'ultimo pagamento in base all'ordine a cui tali registrazioni servono per determinare se il Contraente sta rispettando i suoi obblighi in base all'ordine applicabile, GBO e i suoi rappresentanti autorizzati avranno accesso ragionevole a tali registrazioni a scopo di ispezione e revisione durante il normale orario di lavoro, e il Contraente fornirà a GBO tutto il supporto ragionevole.

10. Obbligo di accettazione formale e forza maggiore

Le circostanze di forza maggiore, che comprendono anche, a titolo esemplificativo, gli effetti di guerre, sommosse, scioperi, serratte, disastri nazionali, epidemie e pandemie come, ad esempio, COVID 19 e interruzioni dei trasporti e disturbi operativi nell'ambito di GBO o dei suoi subappaltatori, che non sono prevedibili e sfuggono al controllo di GBO o dei suoi subappaltatori, esonerano GBO dall'obbligo di accettazione della consegna per la durata e nella misura dei loro effetti. Non saranno considerati casi di forza maggiore né gli scioperi legali né il fatto che materiali o parti di merce siano considerati scarti. In caso di forza maggiore, il Contraente non ha diritto ad alcun compenso, indennizzo o rimborso.

In caso di eventi imprevedibili, come in particolare gli eventi sopra citati, il Contraente è tenuto a prendere tutte le misure possibili e ragionevoli per adempiere ai suoi obblighi contrattuali (ad esempio, procurarsi altrove le parti necessarie, trovare mezzi di trasporto alternativi, adottare le maggiori misure preventive possibili).

11. Trasferimento del rischio

Il rischio sarà trasferito solo al momento del ricevimento dei Prodotti nel luogo di destinazione designato da GBO, dell'adempimento di tutti gli obblighi accessori da parte del Contraente e, in particolare, della consegna di tutta la documentazione richiesta (ad es. documenti di prova, istruzioni per l'uso, ecc.) a un dipendente autorizzato di GBO, se non diversamente concordato per iscritto. In caso di consegna con installazione o montaggio, il rischio passerà a GBO al momento dell'accettazione formale dei Prodotti installati e montati.

12. Garanzia, indennizzo e responsabilità

12.1 Il Contraente dichiara e garantisce che i Prodotti consegnati:

- i) sono liberi e privi di qualsiasi vincolo, interesse di sicurezza, rivendicazione e gravame;
- ii) non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- iii) sono pienamente conformi alle specifiche e ai requisiti concordati, sono in possesso di tutti i certificati, le approvazioni, le autorizzazioni, le licenze e i permessi pertinenti e richiesti e sono adatti allo scopo specifico;
- iv) non sono presenti difetti di progettazione, materiale o lavorazione e sono in condizioni di piena funzionalità e commerciabilità; e
- v) sono sempre conformi a tutte le leggi, le disposizioni, le ordinanze, le direttive e le specifiche applicabili e soddisfino i consueti standard di mercato, in particolare le norme antinfortunistiche e di sicurezza previste dalla legge (conformità CE).

12.2 Il Contraente dichiara e garantisce che il prodotto e/o l'opera:

- i) è eseguito a regola d'arte e in piena conformità con tutte le descrizioni, le specifiche, i requisiti e le dichiarazioni scritte definitive;
- ii) si applicano rispettivamente le clausole 11.1 ii) e v).

12.3 Nel caso in cui il Contraente scopra difetti nella Merce (anche dopo la consegna), il Contraente dovrà notificare immediatamente a GBO tali difetti. Tale notifica dovrà essere accompagnata da tutti i dati pertinenti, quali in particolare la natura del difetto e i numeri d'ordine e di prodotto interessati.

12.4 L'accettazione formale incondizionata dei Prodotti non esonera il Contraente dall'obbligo di rispettare le garanzie qui stabilite e i diritti di GBO in relazione ad esse.

12.5 Il periodo di garanzia sarà di 2 (due) anni a partire dalla data di trasferimento del rischio, a meno che non si applichi un periodo di legge più lungo.

12.6 Se una Fornitura non è conforme alle dichiarazioni e alle garanzie o ai requisiti di GBO, se non vengono rispettate le norme di salvaguardia o altre disposizioni di protezione, o se la Fornitura presenta altri difetti, GBO avrà il diritto, indipendentemente dalla gravità del difetto, di richiedere (a propria discrezione) la risoluzione del contratto d'acquisto, la riduzione del prezzo d'acquisto (riduzione), l'eliminazione gratuita del difetto (rettifica) o la consegna sostitutiva gratuita. Se GBO richiede la rettifica, il Contraente è tenuto a porre immediatamente rimedio ai difetti a proprio rischio e a proprie spese. Su richiesta di GBO, il Contraente è tenuto a sostituire immediatamente, e al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi, le parti difettose della merce o dei servizi con parti prive di difetti, a proprio rischio e a proprie spese. Nel caso in cui la documentazione sia difettosa, ma la Fornitura stessa non presenti difetti, la documentazione deve essere corretta e inviata a GBO entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Se il Contraente non provvede alla correzione o al rimedio entro i rispettivi termini, si applicherà di conseguenza la clausola 12.7.

12.7 Nel caso in cui il Contraente non adempia ai propri obblighi di garanzia entro il termine indicato nelle presenti CGA o comunque entro un termine ragionevole, GBO avrà il diritto di eliminare i difetti direttamente o di farli eliminare da terzi o, in altro modo, di ottenere una sostituzione a spese del Contraente. In caso di urgenza (ad esempio per evitare ritardi o interruzioni della produzione), GBO avrà il diritto di eliminare i difetti riscontrati a spese del Contraente senza concedere una proroga.

12.8 Se i difetti non possono essere eliminati in loco, i costi di trasporto sono a carico del Contraente.

12.9 Il Contraente ha l'obbligo di fornire un manuale di istruzioni per l'uso completo e facilmente comprensibile in italiano o in inglese e di conservare tutti i documenti di fabbricazione e i manuali necessari. Inoltre, il Contraente è tenuto a monitorare i propri prodotti e, se necessario, a ritirare a proprie spese i prodotti difettosi consegnati a GBO come Fornitura, a fornire immediatamente una copia dei documenti di fabbricazione e a fornire tutta l'assistenza ragionevole, nonché a nominare i registri e a fornire tutta l'assistenza ragionevole, nonché a nominare il produttore/importatore entro 14 (quattordici) giorni lavorativi.

12.10 Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai punti 12.1 e 12.2 si applicano anche nel caso in cui il Contraente installi o assembli i Prodotti su richiesta di GBO. In tal caso, il periodo di garanzia decorrerà dall'accettazione formale da parte di GBO in conformità alla conferma di accettazione scritta.

12.11 Il Contraente dovrà risarcire e tenere indenne GBO, i suoi funzionari, direttori, azionisti e rappresentanti da qualsiasi danno, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ragionevoli spese legali, derivanti dalla violazione da parte del Contraente di qualsiasi legge o regolamento applicabile.

12.12 Per quanto riguarda tutti i tipi di perdita, durante l'intero periodo di limitazione, il Contraente dovrà sostenere l'onere della prova relativa alla dimostrazione dell'assenza di colpa.

12.13 Le esclusioni di responsabilità di qualsiasi tipo, nonché le limitazioni di responsabilità da parte del Contraente, in particolare sulla base di garanzie o danni, non saranno accettate a meno che non siano state espressamente negoziate in dettaglio con GBO e concordate per iscritto. Ciò vale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le modifiche dell'onere della prova a danno di GBO, per

l'abbreviazione dei termini di prescrizione di qualsiasi tipo e per l'esclusione dei diritti di regresso.

- 12.14 Il Contraente sarà responsabile della negligenza e dei difetti dei suoi subappaltatori come dei propri. Il Contraente dovrà assicurarsi che gli eventuali subfornitori siano istruiti a prestare i loro servizi in conformità con i termini concordati con GBO.
- 12.15 Nel caso in cui venga avanzata una richiesta di risarcimento per responsabilità da prodotto nei confronti di GBO da parte di terzi a causa di difetti nei Prodotti e/o di violazione dei diritti di proprietà di terzi, il Contraente dovrà indennizzare completamente e tenere indenne GBO, i suoi rappresentanti, funzionari, amministratori e azionisti. Inoltre, GBO avrà diritto al rimborso di tutti i costi e le spese sostenuti a tale riguardo, in particolare a causa delle azioni di richiamo. GBO informerà il Contraente, per quanto possibile e ragionevole, sulla natura e sull'entità delle azioni di richiamo. GBO informerà immediatamente il Contraente in merito alla rivendicazione di richieste di risarcimento basate sulla responsabilità del prodotto e non effettuerà alcun pagamento né riconoscerà alcuna richiesta di risarcimento senza averne fatto riferimento al Contraente. Restano impregiudicati ulteriori diritti legali di GBO nei confronti del Contraente.

13. Modifiche al Prodotto

13.1 Modifiche richieste da GBO:

GBO può richiedere in qualsiasi momento una modifica a un Prodotto, che sarà attuata dal Contraente. Se la modifica può essere eseguita dal Contraente utilizzando le risorse che il Contraente ha già impiegato in conformità al contratto tra le due parti, ciò non avrà alcun impatto sul prezzo; se la modifica ha un impatto sul prezzo concordato o sulla data di consegna, il Contraente dovrà informare GBO per iscritto senza indugio. Su richiesta, il Contraente è tenuto a comunicare a GBO il proprio calcolo dei costi. Il Contraente fornirà un'offerta modificata, che GBO potrà accettare o rifiutare.

13.2 Modifiche richieste dal Contraente:

Il Contraente non è autorizzato, senza l'esplicito consenso di GBO, ad apportare alcuna modifica alla Fornitura, in particolare:

- modifiche alle specifiche della Fornitura
- modifiche alla composizione delle materie prime
- modifiche relative all'origine delle materie prime che abbiano un impatto sulla qualità dei componenti e/o sulla qualità del prodotto finale di GBO
- modifiche relative allo stato di certificazione
- modifiche relative all'imballaggio della Fornitura.

Nel caso in cui il Contraente sia costretto ad apportare modifiche ai componenti, in particolare per quanto riguarda le materie prime o i fornitori di materie prime, l'imballaggio, i processi di produzione, l'ubicazione, la capacità, i miglioramenti o gli ampliamenti che potrebbero avere un impatto sulla forma, l'idoneità o la funzione della Fornitura o che potrebbero influenzare le specifiche della Fornitura, il Contraente dovrà notificarlo a GBO per iscritto con almeno 12 (dodici) mesi di anticipo e dovrà preparare un'offerta di modifica. Tale offerta di modifica dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Descrizione dettagliata delle modifiche proposte ai Prodotti;
- Motivo delle modifiche proposte;
- Data in cui le modifiche proposte devono essere apportate.

Nella misura in cui le modifiche sono approvate da GBO mediante una corrispondente conferma, esse saranno eseguite a spese del Contraente, a meno che non sia stato concordato diversamente.

14. Inadempimento e ritardo, recesso e sanzione contrattuale

- 14.1 In caso di ritardo o inadempienza nella consegna o nell'esecuzione, o di consegna o esecuzione in violazione dei termini contrattuali, GBO avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto o di risolverlo fissando un termine ragionevole di proroga di massimo 14 (quattordici) giorni, oppure di insistere sull'adempimento contrattuale. GBO avrà gli stessi diritti nel caso in cui venga avviata una procedura fallimentare nei confronti del patrimonio del Contraente o nel caso in cui l'istanza di apertura di una procedura fallimentare sia stata respinta a causa della mancanza di beni che coprano i costi
- 14.2 In caso di ritardo nella consegna o nell'adempimento o di violazione del contratto, GBO ha inoltre il diritto di richiedere, in luogo dell'adempimento contrattuale, una penale contrattuale pari all'1% del valore totale dell'ordine, indipendentemente dall'imputazione della colpa, con un limite massimo pari al 25% del valore totale dell'ordine o, in aggiunta al ritardo nell'adempimento, per ogni giorno o parte di esso di superamento del termine di consegna o di adempimento, una penale contrattuale pari all'1% del valore totale dell'ordine, con un limite massimo pari al 25%. GBO si riserva in ogni caso il diritto di risarcimento del maggior danno superiore alla suddetta penale contrattuale.
- 14.3 Nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento sia comunque dovuto a cause di forza maggiore, il Contraente è tenuto a notificare immediatamente tale circostanza e a fornirne prova documentale su richiesta. In tal caso, il termine di consegna o di esecuzione o la scadenza saranno prorogati per la durata dell'impatto di tali circostanze. Nonostante tale concessione di tempo, il Contraente sarà tenuto a pagare la penale contrattuale ai sensi della clausola 14.2, che sarà depositata a titolo di garanzia presso GBO e rimborsata da GBO al Contraente (senza interessi) a seguito del positivo adempimento contrattuale. Non saranno considerati casi di forza maggiore né gli scioperi legali né il fatto che materiali, parti o prodotti finiti siano considerati scarti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il contratto venga risolto, il Contraente non avrà diritto ad alcun rimborso.
- 14.4 GBO ha il diritto di recedere dal contratto al più tardi 6 (sei) settimane prima del termine di consegna o di esecuzione concordato (prima della fine del periodo di consegna o di esecuzione concordato), previa indicazione della giusta causa; in tal caso, il Contraente non avrà diritto a richiedere alcun risarcimento.

15. Compliance

- 15.1. Il Contraente si impegna a rispettare in ogni momento del presente Contratto il Codice di condotta Greiner, https://www.greiner.com/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/8_2020_Code-of-Conduct_EN_web.pdf, nonché il Codice di condotta Greiner per i fornitori e i partner commerciali <https://sustainability.greiner.com/lieferanten/>, come di volta in volta modificato, e tutte le leggi e i regolamenti applicabili e validi, in particolare il Foreign Corrupt Practices Act statunitense del 1977 (come di volta in volta modificato), nonché le leggi antitrust, sulla concorrenza e anticorruzione applicabili. Né il Contraente, né le persone che agiscono per suo conto, in particolare i funzionari, i dipendenti o gli agenti, effettueranno, offriranno o

accetteranno pagamenti o doni impropri in forma diretta o indiretta a terzi, compresi i loro dipendenti, funzionari o funzionari pubblici, rappresentanti di un ente o di un'autorità governativa o di un partito politico o loro candidati. Il Contraente si impegna a far sì che il proprio partner contrattuale aderisca a principi almeno paragonabili a quelli del Codice di Condotta Greiner. Ci riserviamo il diritto di ispezionare il Contraente in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro, previo avviso scritto, per quanto riguarda il rispetto dei termini del Contratto e di tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compreso il Codice di Condotta Greiner. In caso di inadempienza, ci riserviamo il diritto di interrompere qualsiasi ordine soggetto alle presenti CGA in qualsiasi momento e con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Contraente.

15.2. In aggiunta a quanto sopra, il Contraente è consapevole che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Il Contraente è consapevole che Greiner Bio-One Italia S.r.l. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo") ed un Codice Etico (ciascuno, un "Codice Etico"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni che diviene parte integrante del contratto e che le parti dichiarano di aver ricevuto, letto e di aver ben compreso. Le Parti si impegnano in esecuzione del contratto a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico di GBO nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del contratto. La violazione delle regole di comportamento previste nel Modello da parte del Contraente è considerato inadempimento grave ed essenziale degli obblighi contrattuali e legittimerà GBO a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

16. Diritti di proprietà

- 16.1 I documenti di qualsiasi tipo, quali descrizioni, campioni, disegni, modelli, strumenti, stampi e altri elementi che GBO ha messo a disposizione del Contraente, rimangono di proprietà esclusiva di GBO.
- 16.2 Il Contraente non può utilizzare tali documenti per i propri scopi né renderli disponibili a terzi, nella misura in cui non siano direttamente connessi all'esecuzione dell'ordine. Senza richiesta, i documenti saranno automaticamente restituiti completi, comprese le loro eventuali copie, al più tardi quando non saranno più necessari al Contraente ai fini dell'esecuzione e della consegna, o dopo una richiesta corrispondente da parte di GBO. La restituzione è gratuita per GBO.
- 16.3 I suddetti documenti devono essere controllati dal Contraente immediatamente dopo il loro ricevimento. Eventuali deroghe sono ammesse solo con il consenso scritto di GBO. Se tali documenti contengono difetti tecnici

o di altro tipo, il Contraente è tenuto a comunicarlo a GBO non appena tali difetti vengono individuati.

- 16.4 Il prezzo concordato coprirà il pagamento per la concessione completa dei diritti di proprietà intellettuale nella misura necessaria a GBO per il libero utilizzo, per il rinnovo parziale o completo e per la rivendita dei Prodotti forniti.
- 16.5 Qualora siano necessarie licenze, il Contraente dovrà procurarsele a proprie spese.
- 16.6 Il Contraente è tenuto a garantire che GBO non violi alcun diritto di proprietà di terzi in conseguenza delle prestazioni del Contraente o dell'utilizzo dei Prodotti acquistati dal Contraente. Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne GBO in caso di violazione di diritti di proprietà di terzi.
- 16.7 GBO deterrà la proprietà di tutti i risultati del lavoro del Contraente basati su informazioni di GBO, in particolare disegni, specifiche e dati di GBO, e GBO avrà il diritto esclusivo di depositare e registrare i diritti di proprietà intellettuale su base mondiale in relazione ad essi.

17. Subfornitori

- 17.1 Il Contraente si impegna a comunicare per iscritto a GBO tutti i subfornitori che supportano il Contraente nell'adempimento degli obblighi contrattuali. I subfornitori non nominati nel contratto o nell'ordine devono essere approvati per iscritto da GBO, che non potrà rifiutare senza motivo.
- 17.2 Quando GBO dà il suo consenso, il Contraente deve garantire che i subappalti consentano al Contraente di adempiere senza limitazioni ai suoi obblighi nei confronti di GBO.
- 17.3 Il Contraente deve garantire che GBO abbia il diritto di ispezionare in qualsiasi momento i Lavori intrapresi ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali presso la sede del Contraente e/o del fornitore e di ottenere informazioni sullo stato attuale dei Lavori in cantiere.
- 17.4 Indipendentemente dalla parte che fornisce i Prodotti, il Contraente sarà sempre considerato la parte contraente responsabile. Allo stesso tempo, qualsiasi approvazione di un subfornitore concessa da GBO non esonererà il Contraente dai suoi obblighi nei confronti di GBO ai sensi del contratto.

18. Accesso

- 18.1 Quando entra nella sede di GBO, il Contraente deve rispettare le norme di sicurezza applicabili di GBO; GBO fornirà al Contraente una copia delle norme di sicurezza prima che il Contraente visiti la struttura di GBO.
- 18.2 Previa ragionevole notifica al Contraente, il Contraente concederà a GBO l'accesso alla sede del Contraente durante il normale orario di lavoro al fine di ispezionare il lavoro in relazione ai Prodotti contrattuali.

19. Riservatezza

- 19.1 Il Contraente si impegna a mantenere la riservatezza su tutti i dati tecnici e commerciali relativi a GBO che vengono divulgati direttamente o indirettamente da GBO in relazione a un possibile rapporto commerciale congiunto, comprese tutte le informazioni relative a piani, orari, dati tecnici, costruzioni, disegni e tutte le informazioni relative a vendite, prezzi, ricerca e sviluppo, finanze, costruzione, produzione, qualità, design, proprietà intellettuale, impianti e processi, dipendenti, clienti, fornitori e altre persone con cui GBO ha un rapporto commerciale, nella misura in cui le stesse non sono generalmente note.
- 19.2 Ai fini dell'adempimento dei propri doveri contrattuali, degli obblighi e degli altri compiti, il Contraente può

- avvalersi esclusivamente di persone che, prima dell'inizio della loro attività, abbiano verificato ed espressamente acconsentito all'obbligo di riservatezza.
- 19.3 L'obbligo di riservatezza per tutti i dati e i segreti aziendali e/o commerciali continuerà a sussistere anche dopo la fine del rapporto contrattuale, senza limitazioni; esso si estenderà anche a tali dati e segreti aziendali e/o commerciali che vengono affidati al Contraente/alle persone di cui alla clausola 19.2 in occasione di ulteriori trattative contrattuali da condurre o che sono altrimenti resi accessibili, anche se tali trattative non dovessero portare alla conclusione di un contratto.
- 19.4 La divulgazione di informazioni riservate non costituirà un trasferimento di know-how o di diritti di proprietà né una relativa concessione di licenza. Il Contraente non potrà vantare diritti di proprietà di alcun tipo in relazione alle informazioni riservate ottenute direttamente o indirettamente da GBO.
- 19.5 Nessun diritto, in particolare nessun diritto di prelazione, potrà essere fatto valere nei confronti di GBO in merito a richieste di diritti di proprietà industriale derivanti dalla conoscenza di informazioni riservate rese disponibili o fornite al Contraente.
- 20. Documentazione**
- 20.1 Nel caso in cui il Prodotto sia utilizzato da GBO per scopi che richiedono la sua registrazione/qualificazione ai sensi delle normative pertinenti e/o della legge applicabile, il Contraente dovrà - al meglio delle proprie capacità - cooperare pienamente e fornire prontamente la propria assistenza e tutta la documentazione richiesta per facilitare la registrazione/qualificazione del Prodotto senza costi aggiuntivi.
- 20.2 Nel caso in cui il Contraente non sia in grado di fornire la documentazione richiesta (ad esempio, i relativi certificati) che consenta la registrazione/qualificazione, GBO non sarà in grado di utilizzare la Fornitura e avrà il diritto di annullare l'ordine di acquisto e/o di risolvere il relativo Contratto senza alcun addebito o responsabilità.
- 21. Luogo di esecuzione, legge applicabile e foro esclusivamente competente**
- 21.1 Se non diversamente concordato nella Sezione 4 delle presenti CGA o in qualsiasi contratto soggetto alle presenti CGA, il luogo di esecuzione per i Prodotti forniti dal Contraente sarà il luogo di esecuzione stabilito da GBO.
- 21.2 Qualsiasi controversia derivante da o in relazione alle presenti CGA e/o in relazione a qualsiasi rapporto contrattuale tra GBO e il Contraente soggetto alle presenti CGA, nessuna esclusa o eccettuata, anche in relazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo) alla creazione, alla validità, alla nullità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione, nonché agli effetti pre e post contrattuali ("Controversia"), sarà risolta dal Foro di Milano, Italia, esclusivamente competente.
- 21.3 Si applica esclusivamente il diritto italiano. È espressamente esclusa l'applicazione del diritto delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni e di qualsiasi norma di conflitto di leggi.
- 22. Miscellanea**
- 22.1 Tutti gli ordini, le transazioni e i richiami, le modifiche e le integrazioni e le modifiche del contratto sottostante, comprese le presenti CGA e la stessa clausola di forma scritta, sono giuridicamente validi solo se redatti per iscritto. Ciò vale anche per qualsiasi risoluzione contrattuale.
- 22.2 Qualsiasi ordine o contratto tra GBO e il Contraente non instaura alcun contratto di lavoro tra GBO e qualsiasi persona impiegata dal Contraente. Per questo motivo, si conviene espressamente che il Contraente sarà responsabile di tutti gli obblighi del datore di lavoro imposti dalle autorità competenti per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi contrattuali e il reddito imponibile del Contraente. Inoltre, GBO non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti di salari, indennità giornaliere, imposte sul reddito, contributi previdenziali e assicurativi. Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne GBO a tale riguardo.
- 22.3 Ciascuna delle parti garantisce all'altra parte di aver debitamente adempiuto ai propri obblighi ai sensi di tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati.
- 22.4 Tutta la corrispondenza commerciale dovrà essere condotta esclusivamente con l'ufficio acquisti di GBO.
- 22.5 Il Contraente non è autorizzato a cedere a terzi alcun credito derivante da o connesso a qualsiasi contratto con GBO senza il previo consenso scritto di GBO e qualsiasi cessione in violazione di questa disposizione è nulla.
- 22.6 Gli ordini e i contratti stipulati tra GBO e il Contraente rimarranno vincolanti anche nel caso in cui singole clausole del contratto o delle presenti CGA dovessero risultare giuridicamente non valide. Se una disposizione delle presenti CGA o di qualsiasi contratto soggetto alle presenti CGA è o diventa illegale, non valida o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità o l'applicabilità delle presenti CGA, né la validità o l'applicabilità di qualsiasi altra disposizione delle presenti CGA. La disposizione non valida dovrà essere sostituita in buona fede con una disposizione valida, legale e applicabile il cui effetto economico si avvicini il più possibile a quello della disposizione non valida, illegale o inapplicabile.
- 22.7 Nell'ambito della collaborazione, il Contraente può fare pubblicità utilizzando il collegamento commerciale e/o i prodotti di GBO solo previo consenso scritto di GBO. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento e senza motivo e comporta l'immediata cancellazione/cessazione dell'ulteriore utilizzo per qualsiasi scopo senza alcun diritto al rimborso dei costi.